

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE AL COMUNE IN RELAZIONE ALLE IMPRESE ESECUTRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI.

Sono recentemente entrate in vigore le modifiche al **D.Lgs. 9/04/2008 n. 81**, contenente "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il D.Lgs. è stato modificato dall'art. 39 L. n. 88/2009 con decorrenza dal 29.7.2009 e dal D.Lgs. n. 106/2009 con decorrenza dal 20.8.2009.

Questo decreto contiene novità in materia di documentazione da presentare in relazione all'impresa esecutrice, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In particolare, **il comma 9 dell'art. 90** del D.Lgs n.81/2008, precisa che il committente (o il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

OBBLIGO DI FORNIRE DOCUMENTI RELATIVI ALL'IMPRESA ESECUTTRICE:

Insieme alla comunicazione del **nominativo del soggetto** che esegue i lavori, va quindi presentata la **documentazione di cui alle lettera c)** del comma 9 dell'art. 90 citato, **in relazione a ciascuna impresa o lavoratore autonomo.**

Per quanto riguarda i procedimenti edilizi del Servizio Edilizia Privata, il nome e i documenti relativi all'impresa vanno comunicati **contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori.**

I documenti vanno presentati anche nel caso di variazione dell'impresa esecutrice e cioè quando il cantiere abbia inizio con una impresa, e poi, nel corso dei lavori, ne subentri una

nuova.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 quando prevista, documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. del 24.10.2007 di data non antecedente a 3 mesi delle imprese e dei lavoratori autonomi, dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè:

di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII, di aver chiesto alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

oppure (nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI)

di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PREVISTA DALLA L.R. 1/2005

Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

SANZIONI

L'art. 90, comma 10 del D.Lgs.n. 81/2008 stabilisce che in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi è **sospesa l'efficacia del titolo abilitativo**.

L'art. 82 della L.R. 1/2005 stabilisce che la mancata produzione del DURC **costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità**.

La circolare illustrativa approvata dalla Giunta regionale Toscana con deliberazione del 5 settembre 2005, n. 880 chiarisce che se non viene presentato il certificato di regolarità

contributiva all'inizio dei lavori, **l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa automaticamente**. Ciò anche in caso di lavori affidati in subappalto o in caso di affidamento parziale dei lavori ad altre imprese.

Pertanto i lavori eseguiti sono abusivi, in quanto eseguiti in presenza di un titolo inefficace.

L'art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008 inoltre prevede sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento da parte dell'organo di vigilanza.